



Libero scambio

Marzo 2022

L'Accordo di libero scambio (ALS) concluso nel 1972 tra la Svizzera e l'Unione europea (UE) ha creato una zona di libero scambio per i prodotti industriali e disciplina il commercio di prodotti agricoli trasformati. In virtù dell'ALS, i prodotti industriali possono circolare esenti da dazi doganali tra la Svizzera e gli Stati membri dell'UE se sono originari del territorio di una delle due parti contraenti. L'Accordo vieta inoltre le restrizioni quantitative all'importazione (contingenti) e le misure di effetto equivalente (p. es. modalità di vendita discriminatorie). L'ALS costituisce un pilastro delle relazioni commerciali tra la Svizzera e l'UE: nel 2020 circa il 48% delle esportazioni svizzere era diretto verso l'UE e, inversamente, il 66% delle importazioni svizzere proveniva dall'UE.

Cronologia

- 01.01.1973 entrata in vigore dell'Accordo
- 03.12.1972 accettazione da parte del popolo e dei Cantoni
- 22.07.1972 firma dell'Accordo

Stato del dossier

Da quasi 50 anni la Svizzera e l'UE collaborano nell'ambito dell'ALS. Il Comitato misto, che si riunisce regolarmente, è incaricato della gestione dell'Accordo e ne verifica il funzionamento. L'ultima riunione del Comitato misto ha avuto luogo il 30 novembre 2021.

Contesto

Nell'Europa occidentale si sono imposti due diversi modelli d'integrazione: da un lato la fondazione della Comunità economica europea (CEE) nel 1957 e dall'altro la creazione dell'Associazione europea di libero scambio (AELS; European Free Trade Association, EFTA) nel 1960. All'inizio degli anni 1970, sono stati conclusi accordi di libero scambio tra la CEE e i singoli Stati membri dell'AELS volti a evitare un divario tra i due blocchi economici e finalizzati alla creazione di un vasto mercato dell'Europa occidentale. Anche la Svizzera, uno degli Stati fondatori dell'AELS, ha firmato un ALS con la CEE nel 1972. In tal modo ha potuto consolidare le sue relazioni economiche con la CEE senza per questo rinunciare alla propria autonomia in materia di politica economica estera, vale a dire al diritto di concludere accordi con Stati terzi. L'ALS venne sottoposto a referendum, sebbene la Costituzione federale non ne prevedesse l'obbligo, e fu accettato il 3 dicembre 1972 a larghissima maggioranza (72,5% del popolo e tutti i Cantoni).

Contenuto

L'ALS vieta i dazi doganali e le restrizioni quantitative o qualsiasi altra misura di effetto equivalente (p. es. modalità di vendita discriminatorie) su prodotti industriali e migliora l'accesso al mercato per i prodotti agricoli

trasformati. L'ordinamento tariffario di questi ultimi è disciplinato dal Protocollo n. 2 dell'ALS, che è stato rivisto durante i negoziati degli Accordi bilaterali II. Le modifiche introdotte offrono ai prodotti dell'industria alimentare un migliore accesso ai mercati (vedi scheda informativa «Prodotti agricoli trasformati»). Il commercio di prodotti agricoli non trasformati non rientra nel campo d'applicazione dell'ALS e viene disciplinato nell'accordo agricolo.

La franchigia doganale per le merci vale unicamente all'interno della zona di libero scambio. Contrariamente a un'unione doganale, gli Stati legati dall'ALS stabiliscono autonomamente le tasse e le quote d'importazione applicabili nei confronti degli Stati terzi. I controlli doganali continuano quindi a essere svolti alle frontiere per garantire, tra le altre cose, che il trattamento preferenziale sia applicato unicamente ai prodotti originari degli Stati della zona di libero scambio.

Tramite le regole d'origine, il Protocollo n. 3 (protocollo sulle regole d'origine) dell'ALS contiene i requisiti che un prodotto deve soddisfare per poter essere considerato originario della Svizzera o dell'UE e quindi avere diritto alle condizioni doganali preferenziali dell'ALS. Il 3 dicembre 2015 tramite decisione del Comitato misto dell'ALS, le disposizioni della Convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee («[Convenzione PEM](#)») sono state riprese all'interno del Protocollo n. 3 dell'ALS. In questo modo per la produzione di merci originarie nell'ambito dell'ALS possono essere utilizzate anche materie prime provenienti da altri Paesi parte della Convenzione PEM, senza dover rinunciare alla franchigia

doganale negli scambi Svizzera–UE. Per le imprese svizzere esportatrici, in particolare del settore tessile, si tratta di un passo molto importante dal punto di vista economico. Con la decisione del Comitato misto del 12 agosto 2021, la Svizzera e l'UE hanno incluso nel Protocollo n. 3 le norme rivedute della Convenzione PEM che aggiornano le regole d'origine e rendono la loro gestione più flessibile e semplice.

Portata dell'Accordo

Il partenariato nel quadro dell'ALS offre una base per le intense relazioni economiche che la Svizzera, con la sua forte tradizione di Paese esportatore, mantiene con l'UE, il suo principale partner economico. Nel 2020 la Svizzera ha esportato verso l'UE beni per un valore totale di 109 mia. CHF e ha importato merci provenienti dall'UE per 121 mia. CHF (escluso il commercio d'oro). Sempre nel 2020 la Svizzera è stata il quarto mercato per lo smercio di prodotti dell'UE dopo gli USA, il Regno Unito e la Cina

nonché il quarto partner commerciale più importante per l'UE dopo Cina, USA e Regno Unito. Gran parte di questo flusso di merci rientra nel campo di applicazione dell'ALS.

Link alla versione PDF

www.dfae.admin.ch/europa/libero-scambio

Maggiori informazioni

Segreteria di Stato dell'economia SECO

Tel. +41 58 462 56 56, info@seco.admin.ch

www.seco.admin.ch

Divisione Europa

Tel. +41 58 462 22 22, sts.europa@eda.admin.ch

www.dfae.admin.ch/europa_it